

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, secondo comma. Interventi urgenti di protezione civile, sul territorio del Comune di Barcis, a salvaguardia del transito in sicurezza e della pubblica incolumità, nell'ambito dello stato di emergenza dichiarato a partire dal 18 settembre 2014. Impegno di spesa.

L'Assessore alla Protezione Civile

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 2 della stessa legge regionale n. 64/1986, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;

Visto il decreto 1167/PC/2014 del 18 settembre 2014, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio del Comune di Barcis, a decorrere dalla data del 18 settembre 2014 e fino a revoca del provvedimento, in conseguenza della situazione di criticità estrema e permanente relativa al pericolo di allagamento della Strada regionale n. 251, con grave rischio per la pubblica incolumità e per il transito in sicurezza;

Atteso che, a seguito della predetta dichiarazione dello stato di emergenza, la Protezione civile ha realizzato un primo intervento di asportazione di parte del materiale inerte alluvionale del torrente Cellina, per una volumetria di circa 95.000 metri cubi, lungo una tratta di circa un chilometro, fino all'invaso di Barcis;

Atteso che nel mese di novembre 2014, il territorio regionale è stato colpito da una emergenza alluvionale, di tale estensione e gravità, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto n. 1382/PC/2014, di data 11 novembre 2014;

Rilevato che durante i descritti eventi di novembre 2014, sul torrente Cellina si è verificata una piena straordinaria, che ha trasportato a valle notevoli quantità di materiale alluvionale, interessando nuovamente parte della strada regionale n. 251, nel tratto di viabilità a monte del torrente Varma;

Considerato che, negli stessi mesi FVGStrade S.p.A., su specifico incarico riferito alla delegazione amministrativa di cui al decreto della Regione n. INF/5695/VS.3.251 di data 24 ottobre 2013 della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori

pubblici e Università, stava realizzando un intervento provvisorio, progettato per risolvere temporaneamente la criticità puntuale del tratto di strada regionale a cavallo della confluenza del torrente Varma nel Cellina, che non esime da un'attività di costante manutenzione del corso d'acqua stesso;

Preso atto che comunque, stante il costante apporto di materiale alluvionale del corso d'acqua, sono in corso attività di prelievo ad opera di privati, disciplinate dal Servizio difesa del suolo (concessioni di prelievo);

Atteso che la Direzione centrale ambiente ed energia, servizio difesa del suolo, sta completando l'intervento di manutenzione e ripristino della funzionalità idraulica dell'opera trasversale in corrispondenza del torrente Prescudin, lungo il corso del torrente Cellina, anche al fine di limitare il trasporto solido del corso d'acqua;

Atteso che detto intervento, pur necessario, potrà solo rallentare nel tempo la quantità del materiale litoide trasportato a valle, nelle aree soggette a criticità;

Vista la nota di data 15 luglio 2016, del Comune di Barcis, nella quale si rappresenta nuovamente, alla Protezione civile della Regione, la criticità della situazione attinente la viabilità sulla strada regionale n. 251, soprattutto nel tratto seguente al nuovo ponte provvisorio sul torrente Varma in direzione Claut, ed inoltre si avverte che il torrente Pentina, anch'esso sovralluvionato, è ormai prossimo al piano campagna, minacciando un'abitazione e la funzionalità della viabilità comunale;

Atteso che nella medesima nota il Sindaco evidenzia che il livello della ghiaia in quel tratto di viabilità è prossimo alla sede stradale, a testimonianza del continuo trasporto solido;

Vista la relazione tecnica della Protezione civile della Regione del 30 luglio 2016, dalla quale si evince che:

- permangono le situazioni di criticità, relativamente alla strada regionale n. 251, ed inoltre l'aggravamento della situazione di criticità lungo la viabilità comunale della Val Pentina, tali da far realisticamente prevedere che in occasione anche di fenomeni meteorologici di media intensità, si possano generare nuove situazioni emergenziali nelle aree indicate nella citata nota del Sindaco, con conseguenti situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed il transito sulla viabilità del territorio comunale di Barcis;
- conseguentemente permangono, ed anzi si estendono all'area geografica della confluenza del torrente Pentina, le condizioni di fatto che avevano portato alla dichiarazione dello stato di emergenza nel sito di cui trattasi, come dichiarata con il citato decreto 1167/PC/2014 del 18 settembre 2014;
- vista la nota del Sindaco di Barcis soprarichiamata, è necessario avviare un intervento di somma urgenza di protezione civile ai sensi dell'articolo 9, secondo comma della l.r. 64/1986, di asportazione e movimentazione di parte del materiale alluvionale, per una quantità presunta pari a circa 60.000 metri cubi, nel tratto del corso del torrente Cellina, dall'ingresso del lago di Barcis, verso monte, fino alla località Fasolera, nonché nel primo tratto della Val Pentina, in Comune di Barcis;

Accertata la necessità di avviare l'intervento di somma urgenza di protezione civile, descritto nella relazione tecnica;

Accertato che la spesa stimata per l'intervento suddetto ammonta ad euro 200.000,00, IVA e incentivi inclusi;

Ritenuto di autorizzare, ai sensi dell'articolo 63, c 2, lett. c), del D. lgs. n. 50 /2016 e dell'art. 22 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, il ricorso a procedure d'urgenza, da parte dei tecnici della

Protezione civile della Regione, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili all'esecuzione dell'intervento descritto, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti, anche, se necessario, in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale;

Considerato che, al fine di garantire con la massima celerità la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, l'esecuzione potrà essere affidata anche a più operatori, in considerazione dell'estensione dell'intervento e dell'entità delle lavorazioni stesse;

Evidenziato che dalla suddetta relazione tecnica della Protezione civile della Regione del 30 luglio 2016 si evince inoltre che:

- sussiste, in generale, una notevole difficoltà a eseguire gli sghiaamenti, per la parte relativa al trasporto del materiale litoide estratto, che non può attraversare, in maniera continuativa e con carichi pesanti, l'abitato di Barcis per ragioni di stabilità del terrazzamento su cui sorge l'abitato; tantomeno può essere praticata la soluzione del passaggio attraverso passo S. Osvaldo, direzione Longarone, in quanto troppo onerosa;
- l'unica soluzione attualmente percorribile e già perseguita in questi anni è quella di stoccare il materiale in aree temporanee, in alta valle, con oneri a carico della Regione; tale soluzione, peraltro, non risponde con piena efficienza alle necessità complessive di sghiaimento;
- per queste motivazioni, al fine di garantire la pubblica incolumità ed il transito in sicurezza della strada n. 251, e della viabilità per la Val Pentina, permettendo un costante asporto del materiale litoide, che consenta di superare le logiche emergenziali, la protezione civile aveva individuato, nel 2002, una possibile soluzione tecnica;
- la soluzione tecnica, concretizzata in un progetto esecutivo approvato nel 2004, prevedeva l'adeguamento della viabilità in destra lago, che poi non era stato possibile realizzare;
- appare ora opportuno rivalutare l'esecuzione delle opere a suo tempo già prefigurate, per dare una soluzione strutturale al problema, consentendo di superare soluzioni emergenziali, sinora indispensabili, e attivando al contempo un processo di gestione ordinaria del territorio di cui trattasi, in un'ottica di investimento per un più efficace utilizzo delle risorse finanziarie;
- l'individuazione della soluzione della viabilità alternativa in destra lago è peraltro tuttora auspicata anche dalla comunità locale, come espresso dal Sindaco di Barcis nella citata nota del 15 luglio u.s.;

Accertato che l'incarico per la redazione del progetto originario era stato affidato allo Studio Zollet, piccola società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in via Wiel, 22, Cittadella (Padova), mediante contratto n. 26/2002 di data 15 marzo 2002;

Rilevato che, come risulta dalla citata relazione tecnica, risulta necessario e opportuno procedere, per consentire all'Amministrazione regionale di disporre per le proprie valutazioni di un adeguato strumento tecnico esecutivo, alla revisione del citato progetto predisposto dallo Studio Zollet, sulla base delle nuove necessità emerse e delle nuove disposizioni normative di carattere tecnico entrate in vigore successivamente all'approvazione del progetto di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto in particolare l'articolo 23, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che le progettazioni definitiva ed esecutiva siano, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento;

Atteso che, nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 23, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, è opportuno che l'incarico per la revisione del progetto esecutivo sia affidato al medesimo soggetto che aveva curato la redazione del progetto stesso, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento, e la necessaria unità progettuale;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto allo Studio Zollet, di Cittadella (Padova), attivando una apposita negoziazione, nei limiti di spesa presunta pari ad euro 100.000,00, oltre ad oneri accessori ;

Dato atto che la spesa presunta per la revisione del progetto di cui al punto 6 è di 126.880,00 euro;

Dato atto che la spesa complessiva, per la realizzazione dell'intervento di somma urgenza e per l'affidamento dell'incarico progettuale è pari ad euro 326.880,00, da porre a carico del capitolo 281 delle Uscite del bilancio dell'esercizio in corso del Fondo regionale per la protezione civile;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 751 e 22 luglio 2016, n. 1371 di approvazione e di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 del “Fondo regionale per la protezione civile” di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21, recante: “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale”;

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;

Visto il D. P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

Decreta

- 1.** Per quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, si dà atto che nel tratto di viabilità della strada n. 251 permane lo stato di emergenza di cui al decreto 1167/PC/2014 del 18 settembre 2014.
- 2.** Di dare atto che la situazione emergenziale di cui al punto 1 interessa ora anche l'area geografica della confluenza del torrente Pentina nel torrente Cellina.
- 3.** Di autorizzare ai sensi dell'articolo 9, secondo comma della l.r. 64/1986, e per i motivi illustrati in premessa, la realizzazione dell'intervento di somma urgenza, di asportazione e movimentazione di parte del materiale alluvionale, per una quantità presunta pari a circa 60.000 metri cubi, nel tratto del corso del torrente Cellina, dall'ingresso del lago di Barcis, verso monte, fino alla località Fasolera, nonché nel primo tratto della Val Pentina, in Comune di Barcis.
- 4.** E' autorizzato, ai sensi dell'articolo 63, c 2, lett. c), del D. lgs. n. 50 /2016 e dell'art. 22 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, il ricorso a procedure d'urgenza da parte dei tecnici della protezione civile della Regione, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili all'esecuzione dell'intervento urgente di cui al punto 3 in Comune di Barcis, autorizzando i

tecnici della Protezione civile della Regione, alla stipula dei relativi contratti, anche, se necessario, in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consentano l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale.

5. Di autorizzare al fine di garantire con la massima celerità la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, l'affidamento di cui al punto 4 anche a più operatori, in considerazione dell'estensione dell'intervento e dell'entità delle lavorazioni stesse.

6. Di dare atto che la spesa presunta per l'intervento di cui al punto 3 è pari ad euro 200.000,00, IVA ed incentivi inclusi.

7. Di autorizzare, e per i motivi illustrati in premessa, la revisione del progetto esecutivo approvato nel 2004, realizzato su incarico della Protezione civile della Regione dallo Studio Zollet, piccola società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in via Wiel, 22, Cittadella (Padova), mediante contratto n. 26/2002 di data 15 marzo 2002.

8. Di autorizzare l'affidamento diretto dell'incarico di cui al punto 7 al medesimo Studio Zollet di Cittadella (Padova), in ossequio ai principi di cui all'articolo 23, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.

9. Di autorizzare i tecnici della Protezione civile della Regione a negoziare con lo Studio Zollet, il prezzo delle prestazioni sopradescritte, nel limite di quanto previsto al punto 10.

10. Di dare atto che la spesa presunta per la revisione del progetto di cui al punto 7 è pari a 126.880,00 euro, oneri accessori inclusi.

11. Di impegnare la spesa complessiva pari ad euro 326.880,00, per la realizzazione dell'intervento di somma urgenza di cui al punto 3 e per l'affidamento dell'incarico progettuale di cui al punto 7, a carico del capitolo 281 delle Uscite del bilancio dell'esercizio in corso del Fondo regionale per la protezione civile.

12. Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -